

□ Interrogazione n. 397

presentata in data 31 marzo 2017

a iniziativa del Consigliere Pergolesi

“Progetto “Ampliamento discarica Cornacchia 4° Stralcio - Variante Sostanziale IV° e V° lotto - Modifica del pacchetto di copertura - Innalzamento temporaneo quote di abbancamento rifiuti nel rispetto dei profili finali autorizzati” – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – Contributi istruttori della Regione Marche”.

a risposta orale

Il sottoscritto Consigliere regionale

Premesso che

- Il progetto originario della discarica “La Cornacchia” (stralci I-II-III) di Maiolati Spontini, approvato nel 1987 dal Comune di Maiolati Spontini, al 1999 era caratterizzato da una superficie di circa 18 ettari per una volumetria complessiva di circa 800.000 mc;
- Con il progetto di Ampliamento della discarica – IV stralcio, approvato dal Comune di Maiolati Spontini nel 2003 ed autorizzato successivamente nella suddivisione in cinque lotti tra il 2006 e il 2011, la discarica ha acquisito un’ulteriore volumetria di 1.957.284 mc suddivisi tra RSU e Rifiuti Speciali, per un aumento ulteriore di superficie di circa 20 ha, ora in fase di esaurimento;
- Il progetto di Ampliamento della discarica – IV stralcio fu approvato nel 2005 con Autorizzazione n. 49 del 04.08.2005, quindi in quel momento l’impianto di discarica formato dagli stralci I-II-III originari risultava ancora funzionante, in quanto tale porzione di discarica venne ufficialmente dichiarata chiusa con lettera del 21.04.2009 prot. n. 31671;
- Il 13.03.2014 con nota prot. n. 2588 assunta al prot. n. 37854 di pari data, il SUAP del Comune di Maiolati Spontini ha trasmesso alla Provincia di Ancona, Settore IV, Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali ed a tutti gli Enti interessati, il progetto di ampliamento della discarica “La Cornacchia” di Maiolati Spontini (Lavori di completamento dell’ampliamento del IV stralcio della discarica - Comparto Rifiuti Speciali e Rifiuti provenienti da attività produttive e dal trattamento dei Rifiuti Urbani Indifferenziati e Differenziati), per l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi del Capo III della L.R. n. 3/2012 “Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)”;
- Il predetto progetto di Completamento dell’Ampliamento del IV Stralcio la discarica prevedeva un ulteriore aumento superficiale di circa 15 ettari per una volumetria totale di circa ulteriori 1.300.000 mc;
- La Provincia di Ancona, con determinazione n. 961 del 09.06.2016, ha negato l’autorizzazione al progetto di Completamento dell’Ampliamento (aumento superficiale di circa 15 ettari per una volumetria totale di circa 1.300.000 mc) del IV Stralcio della discarica “La Cornacchia” di Maiolati Spontini, in particolare con le seguenti motivazioni:
 - Raggiungimento del limite di tolleranza della popolazione del luogo verso un impianto sempre meno destinato alle esigenze dei residenti e sempre più rivolto agli interessi delle aziende (non solo locali) produttrici di rifiuti speciali;
 - Violazione della distanza minima di mt. 2.000, dai centri abitati, stabilita con deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 66/2013;
 - L’ampliamento si sviluppa nella direzione dei centri abitati limitrofi e contribuisce a compromettere definitivamente il grado di tolleranza della popolazione;
 - Il Piano Regionale Gestione Rifiuti (PRGR) del 2015, pur non disciplinando quelli speciali, individua la possibilità di una gestione a livello regionale;
- Il TAR Marche, con sentenze n. 62/2017 e n. 73/2017, ha respinto i ricorsi di Sogenus Spa e del Comune di Maiolati Spontini contro la predetta determinazione provinciale, ribadendo le motivazioni espresse dalla Provincia di Ancona e aggiungendo in particolare che “non si può sostenere che [ndr. Comune di Maiolati Spontini e Sogenus Spa] non ne fossero a conoscenza delle normative, essendo stata la deliberazione n. 66/2013 oggetto di pubblicità legale attraverso pubblicazione sul BUR ed essendo Sogenus fortemente interessata alla realizzazione del progetto”;

- In conseguenza della bocciatura del progetto di Completamento dell'ampliamento, il Comune di Maiolati Spontini, in data 21.10.2016 ha presentato istanza di VIA per i progetti in oggetto, i quali prevedono due varianti sostanziali al IV stralcio della discarica, consistenti nella modifica del pacchetto di copertura delle vasche con sostituzione dei materiali argillosi e ghiaiosi in favore di materiali geosintetici e nell'innalzamento temporaneo delle quote di abbancamento di 1 m, in modo da garantire ulteriori conferimenti per un complessivo aumento volumetrico della cubatura di rifiuti di circa 200.000 mc;
- Presso la Provincia di Ancona, Settore IV, Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, sono attualmente in corso i procedimenti di AIA e VIA per i progetti di cui in oggetto, nel corso dei quali dovrà essere esaminata anche la conformità alla pianificazione sovraordinata, in riferimento al PRGR approvato con DACR n. 128 del 14.04.2015, alla L.R. n. 3/2012 "Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)", alle Linee guida della L.R. 7/2004 approvate con DGR 1600/2004 "L.R. n. 7/2004 - Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale - Linee guida generali di attuazione della legge regionale sulla VIA", al DLgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" (Parte II e Allegati alla Parte II) e alla Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale (testo coordinato con Direttiva 2014/52/UE);
- La nuova procedura di Valutazione Impatto Ambientale per le varianti sostanziali al IV e V Lotto, richiede il contributo istruttorio della Regione Marche inerente la valutazione della conformità alla pianificazione sovraordinata al PPGR;
- La Regione Marche, Servizio Ambiente e Agricoltura, P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali e Rischio Industriale, ha prodotto un primo parere con nota prot. n. 629715 del 12.09.2016 in risposta alle richieste della Provincia di Ancona, Area Rifiuti e Suolo, U.O. Gestione Rifiuti (nota prot. n. 68464 del 25.07.2016);
- La Regione Marche, Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, P.F. Tutela dell'Aria, Bonifiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ha prodotto un secondo parere con nota prot. n. 185089 del 06.03.2017 in risposta alle ulteriori richieste della Provincia di Ancona, Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, U.O. Valutazioni Ambientali (nota prot. n. 6784 del 24.01.2017);
- Le predette richieste ed i relativi pareri riguardano i criteri localizzativi degli impianti di discarica stabiliti dal vigente PRGR e i relativi ambiti di applicazione, in particolare la definizione di modifica sostanziale o ampliamento (soglia superficiale e/o volumetrica del 30% rispetto all'opera esistente), la definizione di potenzialità/capacità di un impianto ed il concetto di cumulo di interventi parziali ed effettuati in fasi successive sul progetto originario;

Preso atto che

- Il par. 12.4 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti stabilisce, in relazione all'ambito di applicazione dei criteri localizzativi, che:
 "[...] Partendo dalla DGR 1600/2004 comprese sue eventuali modifiche e/o adeguamenti anche successivi all'approvazione del presente Piano, integrata e modificata perché sia coerente con i principi localizzativi, sono da ritenersi modifica sostanziale o ampliamento le modifiche per cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - modifica delle tipologie di attività di gestione dei rifiuti.
 - incremento di dimensione, inteso sia come aumento in termini di superficie che prevede, quindi, ulteriore consumo di suolo, sia in termini di aumento volumetrico, superiore al 30% di quelle che caratterizzano l'opera esistente; questa condizione deve tenere comunque conto dei disposti della L.R. 22/2011 art. 11;
 - modifiche ad impianti di gestione rifiuti che comportino un aumento della potenzialità superiore al 30%.
 Per ampliamento o modifica si considera anche il cumulo di interventi parziali ed effettuati in fasi successive nel progetto originario. [...]";
- Legge Regionale n. 7/2004 e dalle relative Linee Guida "L.R. n. 7/2004 - Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale - Linee guida generali di attuazione della legge regionale sulla VIA", al paragrafo 1.4, stabilivano che: "Sono da ritenersi modifica sostanziale o ampliamento ai fini della L.R. n.7/2004 le modifiche, tali per cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: 1. Cambiamento della localizzazione; 2. Cambiamento di tecnologia qualora non comporti la riduzione o il mantenimento degli impatti preesistenti; 3. Incremento di dimensione

superiore al 30% di quelle che caratterizzano l'opera esistente; 4. Modifiche a impianti produttivi che comportino un aumento della produzione (intesa come media annuale calcolata sugli ultimi tre anni) superiore al 30%; 5. Modifica tale da comportare un incremento dei fattori di impatto caratteristici del progetto: - Fabbisogno di materie prime 30%; - Fabbisogno di acqua 40%; - Fabbisogno di energia 20%; - Produzione di rifiuti 20%; - Emissioni atmosferiche 10%; - Emissioni di rumori 50% del valore differenziale acustico notturno e diurno di cui alla legge quadro n. 447/95; - Scarichi idrici 40%; - Emissioni termiche 10%; - Emissioni di vibrazioni 20%; - Emissioni di radiazioni 20%; - Traffico generato dall'intervento 30%; - Materiali pericolosi usati, immagazzinati o prodotti sul sito 30%; - Rischio di incidenti, quando intervengono modifiche da comportare l'inserimento nella Seveso II.

Per incremento o modifica si considera anche il cumulo di interventi parziali ed effettuati in fasi successive sul progetto originario. [...]”;

- Il progetto di ampliamento della discarica – IV stralcio venne sottoposto a VIA con la presentazione della domanda relativa da parte del Comune di Maiolati Spontini in data 13.01.2005, quindi la definizione di ampliamento di un generico impianto esistente era disciplinata dalla Legge Regionale n. 7/2004 e dalle relative Linee Guida;
- Come si evince dalla definizione riportata nelle suddette linee guida, il progetto di ampliamento della discarica – IV stralcio, essendo per sua natura un aumento superficiale di 20 ha, rispetto all'impianto originario di 18 ha, presentava un “Incremento di dimensione superiore al 30% di quelle che caratterizzavano l'opera esistente”, e quindi per la norma è a tutti gli effetti un ampliamento;
- La definizione “AMPLIAMENTO” in merito al progetto del 2005 non era perciò puramente formale ma, come anche evidenziato negli innumerevoli richiami contenuti negli atti e nei documenti tecnici, assolutamente SOSTANZIALE e strettamente connessa allo sviluppo, alla procedibilità ed alla adozione del provvedimento finale conclusivo del procedimento autorizzativo;

Considerato che:

- Nel predetto parere della Regione Marche (nota prot. n. 185089 del 06.03.2017) il dirigente afferma, in relazione all'aumento volumetrico del quantitativo di rifiuti previsto nelle varianti in oggetto, che “[...] non vi è incremento di dimensione (superficie e/o volume) superiore al 30% e che non viene richiesto un aumento di potenzialità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato nel 2005 [...]”, rifacendosi alla suddetta interpretazione della Provincia (nota prot. n. 6784 del 24.01.2017), in cui veniva riportato che “Dalla modifica della copertura finale è previsto un aumento della volumetria utile per il conferimento dei rifiuti, mentre l'intervento di innalzamento temporaneo delle quote di abbancamento, nel rispetto dei profili finali autorizzati, non comporta aumenti volumetrici. Entrambe le richieste, se approvate, non comporterebbero modifica al profilo della discarica autorizzata, né alla volumetria complessiva della discarica, intesa come rifiuti + copertura finale.”;
- La precedente interpretazione della nota prot. n. 6784 del 24.01.2017 trasmessa dalla Provincia viene però smentita da quanto venne riportato dalla stessa Regione Marche nella sopra citata nota prot. 629715 del 12.09.2016, in risposta alla richiesta di interpretazione formulata proprio dalla Provincia in merito al significato di “volumetrie previste dal progetto approvato” con la sopra citata nota prot. n. 68464 del 25.07.2016. Il funzionario regionale difatti, alla fine della nota, chiarisce che il volume utile per il conferimento dei rifiuti è da intendersi quale espressione della capacità totale della discarica: “[...] si ritiene opportuno esplicitare che, facendo riferimento all'art.1 O, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 36/2003, per volumetrie previste dal progetto approvato sono da intendersi quelle individuate sulla base del volume utile per il conferimento dei rifiuti, quale espressione della capacità totale della discarica indicata nel provvedimento di autorizzazione.”;
- Tutto ciò era quindi noto sia alla Provincia che ovviamente dalla Regione Marche, in quanto formulato dal relativo dirigente regionale allora in carica e non si comprende come un parere possa essere scritto e contemporaneamente smentito dallo stesso ufficio;
- Inoltre, nelle ultime righe del parere firmato dall'Arch. X (nota prot. n. 185089 del 06.03.2017), viene riportato che: “[...] il vincolo di cumulabilità degli interventi parziali è stato introdotto con l'approvazione del nuovo PRGR e la verifica non può che avvenire dalle autorizzazioni vigenti

alla data di approvazione del Piano e non retroattivamente.”;

- Quanto espresso dall’Arch. X parrebbe non conforme alle normative regionali, in quanto il nuovo PRGR non introduce il vincolo di cumulabilità degli interventi parziali, bensì il vincolo del CRITERIO LOCALIZZATIVO TOTALMENTE ESCLUDENTE della distanza di 2.000 m dal centro abitato, che fa uso del CONCETTO di cumulabilità introdotto invece con Legge Regionale n. 7/2004 (legge sulla VIA), quindi vigente fin dall’autorizzazione del IV stralcio della discarica (l’ampliamento), e costituente quindi la normativa di riferimento per la concessione della Valutazione di Impatto Ambientale del suddetto ampliamento (che si è cumulato quindi alla discarica originaria);

Atteso che:

- Nel parere firmato dall’Arch. X (nota prot. n. 185089 del 06.03.2017), viene riportato che “[...] si condivide l’interpretazione per cui la condizione di progetto originario di cui al par. 12.4 della parte seconda del PRGR vada riconosciuta a carico del progetto di discarica autorizzato dalla Provincia di Ancona nel 2005, in quanto autonomo ed indipendente sia sul piano tecnico che su quello gestionale dalle 2 vasche preesistenti [ndr. questo non è neanche del tutto corretto in quanto l’impianto di captazione del biogas è lo stesso della discarica originaria] [...]”;
- Il Consiglio di Stato (Sez. V) si è pronunciato con la Sentenza n. 572 del 15.02.2007, enunciano il seguente principio di diritto: “[...] Si tratta di stabilire se la discarica de quo potesse dirsi “esistente” allorché fu presentata domanda di ampliamento; in caso positivo, correttamente l’iter autorizzatorio si sarebbe conformato allo schema proprio dell’ampliamento; in caso contrario il procedimento avrebbe dovuto attenersi allo schema previsto per le autorizzazioni ex novo, con conseguente illegittimità del provvedimento che sta alla base della presente controversia. Va rilevato che L.R. Veneto n. 3/2000, agli artt. 32 e 32 bis, distingue tra discarica per rifiuti speciali “esistente” e discarica “non più in attività”; la sentenza impugnata, pur prendendo le mosse da tali due definizioni, le fa alla fine coincidere e giunge ad affermare che discarica esistente può essere qualificata solo quella in attività, ossia quella ancora capace di ricevere rifiuti. L’assunto non merita conferma. Occorre, infatti, rilevare, sul piano sistematico, che, la circostanza che nel testo legislativo in questione il termine discarica “esistente” sia distinto da quello di discarica in attività, vuol appunto dire che le due definizioni non possono coincidere. Una corretta interpretazione del dato normativo, condotta anche alla luce delle corrispondenti disposizioni comunitarie (notoriamente prevalenti sulla disciplina interna eventualmente difforme), porta infatti a ritenere che la nozione di discarica “esistente” va riferita a qualunque sito nel quale sia in corso, non soltanto l’attuale conferimento di rifiuti, ma anche la fase della cd. gestione post operativa. Nell’un caso e nell’altro, l’area compresa nell’originario provvedimento autorizzatorio soggiace al regime previsto per le discariche e ad ogni altra cautela in materia. La riprova è che il gestore della discarica, anche nella fase della cd. gestione post operativa, non risulta destinatario di una “minore responsabilità alle condizioni stabilite dall’autorizzazione” (art. 13, direttiva 1999/31/CE). Si deve in ogni caso aggiungere che nella presente fattispecie il formale provvedimento di approvazione della chiusura non risulta essere intervenuto prima dell’avvio del procedimento sulla domanda di ampliamento della discarica. Quindi, oltre al dato assorbente che la definizione di discarica “esistente” va riferita anche ai siti per i quali sia in corso la post gestione operativa, sta di fatto che la discarica non poteva comunque tecnicamente dirsi chiusa. [...]”
- Quanto affermato dall’Arch. X dall’Ing. Y parrebbe contrastare palesemente con quanto indicato dal PRGR e dalle Linee guida della L.R. 7/2004, nonché con il principio di diritto espresso dal Consiglio di Stato, nonché con la Direttiva Comunitaria 1999/31/CE e soprattutto con la precedente Valutazione di Impatto Ambientale redatta dallo stesso Ing. Y connotante correttamente il IV stralcio come “ampliamento” e non “nuovo impianto”;
- Mettere in discussione oggi, dopo anni di esercizio dell’impianto, tale assunto comporterebbe paradossalmente ed inevitabilmente una ovvia e conseguente esigenza di immediata sospensione delle autorizzazioni concesse e dell’esercizio dell’attività in corso, proprie di un progetto che a questo punto risulterebbe essere stato impropriamente autorizzato come ampliamento anziché come nuovo impianto;

Tutto ciò premesso;

INTERROGA

l'Assessore Sciapichetti per sapere

- 1) Se è a conoscenza dei contributi istruttori trasmessi dalla Regione Marche, Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, P.F. Tutela dell'Aria, Bonifiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti alla Provincia di Ancona, Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, U.O. Valutazioni Ambientali;
- 2) Quali azioni intende intraprendere per non mettere in discussione oggi, dopo anni di esercizio dell'impianto, un assunto che comporterebbe inevitabilmente una conseguente esigenza di immediata sospensione delle autorizzazioni concesse all'impianto suddetto e dell'esercizio della relativa attività in corso, proprie di un progetto che a questo punto risulterebbe essere stato impropriamente autorizzato come ampliamento anziché come nuovo impianto;
- 3) Se conseguentemente si intende rettificare l'ultimo parere trasmesso dalla Regione Marche, Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, P.F. Tutela dell'Aria, Bonifiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, in modo da renderlo conforme alla pianificazione sovraordinata, cioè al PRGR approvato con DACR n. 128 del 14.04.2015, alla L.R. n. 3/2012 "Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)", alle Linee guida della L.R. 7/2004 approvate con DGR 1600/2004 "L.R. n. 7/2004 - Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale - Linee guida generali di attuazione della legge regionale sulla VIA", al DLgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" (Parte II e Allegati alla Parte II) e alla Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale (testo coordinato con Direttiva 2014/52/UE);